



Prot. 1447/30

Venezia, 29.03.2013

IL DIRETTORE

Premesso che:

- L'art. 3 del D.lgs. 507/1993 ha previsto che ciascun comune è tenuto ad adottare apposito regolamento per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni;
- Con delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 8-9 marzo 1999 è stato approvato il Regolamento comunale sulle Pubbliche Affissioni;
- Il Regolamento Comunale sulle Pubbliche Affissioni stabilisce la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quelle da destinare alle affissioni di natura commerciale disciplinando, altresì, la concreta effettuazione del Servizio delle Pubbliche Affissioni;

Considerato che:

- L'Ufficio Affissioni per gli anni pregressi ha riscontrato che molte delle prenotazioni di affissioni aventi natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica o quelle per le quali l'affissione è richiesta dai soggetti e per le finalità di cui all'art. 20, sono effettuate con considerevole anticipo rispetto alla data di uscita (6 mesi, 1 anno) e che, in numerosi casi, queste ultime non vengono seguite dall'affissione dei manifesti, ciò per motivi imputabili ai committenti;
- L'Ufficio Affissioni, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2, comma 5 punto a) del Regolamento, deve riservare comunque a tali affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica il 29% della superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, a scapito di quelle aventi natura economica;

Ritenuto, pertanto, necessario al fine di assicurare a tutti i richiedenti la medesima possibilità di usufruire del servizio delle pubbliche affissioni e per una corretta ed efficiente organizzazione e gestione dello stesso, procedere ad una programmazione coerente e cadenzata delle prenotazioni;

DISPONE

che le prenotazioni per i manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di finalità economiche pubblicati dal Comune e quelle per le quali l'affissione è richiesta dai soggetti e per le finalità di cui all'art. 20 e 21 del D. lvo 507/1993 - e cioè per i c.d. "esenti" e i c.d. "ridotti" - siano accettate dall'Ufficio Affissioni, compatibilmente alla disponibilità di posti, fino ad un periodo massimo di tre mesi precedenti alla data richiesta per l'uscita dei manifesti.

Il Direttore
Dott. Piero Dei Rossi